CITTA' DI CAVE

PROVINCIA DI ROMA

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Atto N. 3	**OGGETTO: T.P.L. - Adeguamento tariffe.**
Del 08/01/2013	

L'anno duemilatredici, il giorno otto del mese di gennaio alle ore 18,00 nella Sede Comunale
LA GIUNTA COMUNALE

Convocata nelle forme di legge e rispettivamente presenti i sigg.		Presente	Assente
UMBERTINI MASSIMO	Sindaco	SI	
DAPPI RITA	Assessore	SI	
BELTRAMME GIULIO	Assessore	SI	
MANNI LEOPOLDO	Assessore	SI	
MANCINI SILVIA	Assessore	SI	
LUPI ANGELO	Assessore	SI	

Presiede il Sig. MASSIMO UMBERTINI - SINDACO
Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa. Giosy Pierpaola Tomasello
Su proposta dell'Assessore _____

ACQUISITI I PARERI DEI RESPONSABILI DEI DIPARTIMENTI	
RESPONSABILE DEL : I Dip	**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA: FAVOREVOLE** **Dott. Giuseppe Scaramella**
IN DATA 28/12/2012	
RESPONSABILE DEL : II DIP	**PARERE :**
IN DATA:	

LA GIUNTA COMUNALE

Preso atto che il Comune di Cave e Cilia S.p.A. hanno stipulato in data 28.01.1999 un contratto di servizio, in regime di prorogatio fino al 31.12.2012, che ai sensi della vigente normativa regolamenta i rapporti tra i contraenti in merito al servizio del Trasporto Pubblico Locale;

Visto che l'adeguamento delle tariffe è di competenza dell'ente affidante ai sensi dell'art. 30 bis della L.R. 16.07.1998, n. 30;

Tenuto conto che l'azienda Cilia S.p.A. a seguito dell'incremento dei costi di lavoro e delle materie prime ha più volte sollecitato l'Amministrazione Comunale a procedere all'adeguamento delle tariffe di trasporto rimaste immutate da anni;

Vista la nota di prot. 357080 del 13.08.2012 della Regione Lazio con la quale, nel dar conto di aver provveduto all'adeguamento tariffario per quanto riguarda le tariffe di competenza regionale, invita i Comuni ad adeguare, secondo quanto previsto dall'art. 30 bis, commi 1, 2 e 3, della L.R. n. 30/98, le proprie tariffe anche al fine di non creare uno squilibrio tra le tariffe del TPL gestito dai Comuni ed il trasporto di competenza regionale;

Preso atto che ai sensi del 5 comma dell'art. 19 del D. Lgs. n. 422/97 " *i contratti di servizio devono ..... e prevedere un progressivo incremento del rapporto tra ricavi di traffico e costi operativi, rapporto che, al netto dei costi di infrastruttura, dovrà essere pari almeno allo 0,35 a partire dal 1° gennaio 2000.....* ";

Preso atto di quanto evidenziato dalla Regione Lazio, sempre con nota 357080/2012, che da parte degli Organi Ministeriali si sollecita la richiesta di una efficientazione del servizio TPL, in cui uno dei parametri diviene il rapporto Costo/Ricavo; parametro che, oltre a misurarsi quale efficientazione del servizio, si vuole porre a termine di confronto per parte dei trasferimenti dallo Stato alle Regioni e per cui in conseguenza, di riflesso, potrebbero essere parametrati anche i futuri trasferimenti ai Comuni, rispetto ai quali l'adeguamento tariffario, comunque per legge previsto, potrebbe costituire premialità per i Comuni che vi ottempereranno;

Visto l'art. 3 bis, comma 1, del D.L. 13.08.2011, n. 138, il quale stabilisce che le Regioni organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali di riferimento istituendo o designando gli enti di governo degli stessi entro il termine del 30 giugno 2012;

Vista la nota della Regione Lazio n. 182179 del 24.04.2012 con la quale si comunica che nelle more del completamento della riforma della legislazione regionale di settore, in primis la definizione di ambiti o bacini ottimali, da attuarsi ai sensi del D.L. 138/2011 non risulta opportuno che i servizi di trasporto pubblico locale subiscano modificazioni organizzative;

Visto l'art.34, comma 16, del D.L. 01.10.2012 n. 179 (convertito con legge n.221/2012), che dopo il comma 1 dell'art. 3 bis del D.L. 138/2011, introduce il comma 1 bis il quale testualmente recita : " **1-bis. Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o**

bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo.";

Acclarato che il Comune non può procedere all'indizione di una gara per il servizio del Trasporto Pubblico Locale per il divieto scaturente dal combinato disposto dai commi 1 e 1 bis, dell'art. 3 bis del D.L. n.138/2011 e di conseguenza in quella fase individuare le nuove tariffe del servizio;

Ritenuto di dover comunque provvedere in merito nel caso, altamente probabile, che si debba ricorrere di nuova all'istituto della proroga o affidamento diretto, in attesa delle determinazioni regionali o nel caso dell'intervento sostitutivo Statale previsto dall'ultimo capoverso dell'art. 3 bis, comma 1, del D.L. n. 138/2011;

Visto che nella fase attuale, prossimità di scadenza del contratto di prorogatio, l'adeguamento tariffario è rapportabile al solo criterio di cui all'art. 30 bis, comma 3, lett. a), della L.R. n. 30/98 e cioè al Tasso di Inflazione Programmata (TIP) fissata dal Governo nel Documento di Programmazione Economico Finanziaria (DPEF);

Visto che il TIP come previsto dai vari DPEF del Governo è incrementato di una percentuale pari allo 10,1 % per quanto riguarda le tariffe non integrate nel periodo 2007/2012 (Fonte D.G.R. n. 654 del 28.12.2011);

Viste le attuali tariffe, in vigore, riportate nella tabella sottostante :
Corsa semplice € 1,00
Corsa oraria ------
Abbonamento mensile n. 1 linea € 21,00
Abbonamento mensile n. 2 linee € 26,00
Abbonamento mensile intera rete € 35,00

Vista l'ultima nota della Cilia S.p.A. del 21.11.2012, con la quale si richiede l'adeguamento delle tariffe come dal seguente prospetto introducendo altresì una tariffa per la Corsa oraria;:

Corsa semplice € 1,10
Corsa oraria € 1,30
Abbonamento mensile n. 1 linea € 22,00
Abbonamento mensile n. 2 linee € 28,00
Abbonamento mensile intera rete € 38,00

Considerata di meritevole approvazione l'introduzione di una tariffa per corsa oraria;

Acclarato che le tariffe richieste sono in linea con il Tasso di Inflazione Programmata previsto dai DPEF nell'arco temporale considerato;

Visto l'art. 48 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267;

D E L I B E R A

- Introdurre la tariffa per la Corsa oraria ed adeguare le tariffe del servizio TPL come dal seguente prospetto con decorrenza dal 01.01.2013, previa idonea preventiva comunicazione all'utenza da parte della ditta affidataria:

Corsa semplice	**€ 1,10**
Corsa oraria	**€ 1,30**
Abbonamento mensile n. 1 linea	**€ 22,00**
Abbonamento mensile n. 2 linee	**€ 28,00**
Abbonamento mensile intera rete ..	**€ 38,00**

- Di rendere il presente atto, con separata ed analoga votazione ad esito unanime. immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

- Trasmettere copia della presente deliberazione alla Regione Lazio ed alla ditta Cilia S.p.A. attuale concessionaria del servizio.

Di quanto sopra viene redatto il presente verbale

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssaGIOSY PIERPAOLA TOMASELLO

IL SINDACO
F.to Massimo Umbertini

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Cave li 07 FEB. 2013

Il Segretario Comunale / Il Responsabile dell'Area Amm.va

IL SEGRETARIO
DIRETTORE GENERALE
D.ssa Giosy Pierpaola Tomasella

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che, giusta attestazione del Messo Comunale, copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi

Dal _____ Al _____

Cave li _____

Il Segretario Comunale / Il Responsabile dell'Area Amm.va

Il Messo Comunale

_____

_____

IL SOTTOSCRITTO
CERTIFICA

Che la presente deliberazione

È divenuta esecutiva:

- Ai sensi dell'art. 134, 1° comma D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 in data _____
- Dopo il decimo giorno della sua pubblicazione (art. 134 comma 3° D.Lgs: 18. 8. 2000, n. 267)

Il Segretario Comunale / Il Responsabile dell'Area Amm.va